



ACCORDO QUADRO

tra

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR (di seguito anche solo “**CNR**”)

e

la **Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia**, C.F. 01602510586, con sede legale in Roma (RM) alla Via Tuscolana 1520-1524 – 00173 Roma, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Buontempo, nata a Napoli il 1° maggio 1966, C.F. BNTGRL66E41F839E, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione (di seguito anche solo “**Fondazione**”)

in seguito, anche denominati congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative e/o Contratti.

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- a) la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, istituita dal d. lgs. n. 426 del 18 novembre 1997, secondo il suo statuto è un'istituzione di alta formazione e ricerca nella cinematografia e subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi al Centro Sperimentale per la Cinematografia, già ente pubblico istituito con legge n. 419 del 24 marzo 1942. Rientra tra le amministrazioni pubbliche quale ente produttore di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cfr. ultimo elenco annuale ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm.);
- b) con legge n. 958 del 29 dicembre 1949 viene ufficialmente istituita, presso il Centro Sperimentale per la Cinematografia, la Cineteca Nazionale;
- c) la legge n. 958 del 29 dicembre 1949 stabilisce per la Cineteca Nazionale anche il deposito di legge per il quale una copia di ogni film di produzione o co-produzione italiana deve essere consegnata alla Cineteca Nazionale;
- d) la legge n. 1213 del 4 novembre 1965 estende il deposito legale ai cortometraggi, ai cinegiornali e alle attualità;
- e) il d. lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004 estende l'obbligo del deposito di legge, per le produzioni che abbiano ricevuto sovvenzioni governative, anche a matrici nuove;
- f) la Cineteca Nazionale ha il compito di preservare e diffondere il patrimonio cinematografico nazionale;
- g) la Cineteca Nazionale è il maggiore archivio cinematografico italiano, membro della Federazione Internazionale degli Archivi del Film (FIAF) e dell'Associazione delle Cineteche Europee (ACE).

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra il CNR e la Fondazione può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

- la Cineteca Nazionale è custode e depositaria di un ingente numero di pellicole con supporto in nitrato di cellulosa, materiale altamente infiammabile, e che il rischio incendio aumenta all'aumentare del decadimento delle pellicole;
- il decadimento della pellicola può essere monitorato anche mediante misurazione della concentrazione dei vapori all'interno dei magazzini (cellari) e dei singoli comparti (loculi);
- l'installazione di un sistema di monitoraggio e misurazione della concentrazione dei vapori di nitrato può consentire una miglior preservazione delle pellicole, diminuendo sensibilmente il rischio di incendio;
- la Fondazione non dispone di professionalità e mezzi idonei per poter realizzare il citato sistema di monitoraggio e necessita della rete di ricerca del CNR;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- la Fondazione, in particolare la Cineteca Nazionale, con il proprio personale qualificato può contribuire allo sviluppo del citato sistema di monitoraggio;
- il CNR e la Fondazione possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e la Fondazione manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche richiamate nelle premesse e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- il CNR e la Fondazione manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;
- per il CNR la struttura coinvolta per macroarea scientifica è il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia.

Tanto premesso e considerato, tra le Parti

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per statuto, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito delle attività sopra richiamate avvalendosi, come sarà indicato in prosieguo, anche di soggetti giuridici privati specificamente individuati.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni

Operative e/o Contratti adottati sulla base degli artt. 5 e 6 del presente Accordo e ai sensi della normativa applicabile e degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ne ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative posti in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca;
- la ricerca, la sperimentazione di processi, metodi e tecnologie per il monitoraggio conservativo delle pellicole cinematografiche.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della Fondazione, nonché delle Parti coinvolte nelle intese attuative, potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative e/o Contratti previsti dall'artt. 5 e 6.

Art. 4 - Comitato d'indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente della Fondazione CSC o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente della Fondazione e due dal Presidente del CNR.

I rispettivi provvedimenti di nomina dei propri rappresentanti dovranno essere comunicati tra le Parti con PEC.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Fondazione, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni e/o Contratti.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti agli indirizzi di cui all'art. 13 e agli altri soggetti

coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative e/o Contratti.

Art. 5 - Convenzioni operative e/o contratti

Le modalità concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative e/o Contratti bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) luoghi e tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile, nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate; h) i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.

Nelle Convenzioni Operative e/o Contratti, le Parti regoleranno – in conformità con ogni norma e disposizione applicabile (in primo luogo, il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii), e alla luce delle concrete circostanze del caso – eventuali profili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione Operativa e/o Contratto possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione e/o Contratto stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno essere approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e nel rispetto delle norme in vigore in materia di contratti pubblici, se applicabili.

Art. 6 - Risorse

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti di cui all'art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

Le Parti prendono atto che i diritti di proprietà intellettuale e industriale sono regolati dalla normativa vigente e dai propri regolamenti interni, salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti medesime.

Ciascuna Parte rimarrà titolare delle proprie conoscenze pre-esistenti alla firma del presente Accordo

(“Background IP”).

Le Parti potranno concedersi reciprocamente l'accesso al proprio Background IP ed il suo utilizzo in via non esclusiva, solo ed esclusivamente qualora esso sia necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti, fatti salvi eventuali diritti di terzi che ad esso hanno contribuito, nonché eventuali obblighi di confidenzialità in essere.

Le Parti convengono che tutti i nuovi risultati direttamente ottenuti dall'esecuzione di attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti e realizzati da una Parte (“Foreground IP autonomo”) saranno di esclusiva proprietà della Parte che li abbia autonomamente conseguiti, che avrà facoltà di utilizzarli e valutarne la protezione o la registrazione tramite privative o diritti d'autore.

Nel caso di nuovi risultati sviluppati congiuntamente (“Foreground IP congiunto”) la titolarità sarà condivisa tra le Parti, che valuteranno la loro protezione tramite diritti di privativa o diritti d'autore, secondo quote di titolarità che saranno definite tra le Parti tenendo conto del contributo inventivo o creativo, finanziario e strumentale apportato da ciascuna Parte. Resterà fermo il diritto morale inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti inventori/autori.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo per definire la comproprietà, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo e lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale correlati al Foreground IP congiunto.

Ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente il Foreground IP congiunto per le proprie finalità di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica purché detto uso non pregiudichi gli obblighi di riservatezza e/o le azioni di tutela o valorizzazione della proprietà intellettuale e/o industriale poste in essere da una Parte.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di utilizzare il Foreground IP congiunto per attività di disseminazione scientifica, previa preventiva autorizzazione scritta da parte della Parte contitolare, che dovrà pervenire alla Parte richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, per via telematica, della richiesta, e che non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate ad eventuali obblighi di confidenzialità e/o ad azioni in corso di tutela della proprietà intellettuale e/o industriale. In ogni caso, la Parte contitolare non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte proponente senza giusta causa. In assenza di riscontro scritto, da far pervenire entro 15 giorni dal ricevimento di copia completa del testo da pubblicare, l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata. Le Parti si riservano di definire più dettagliatamente termini e modalità di disseminazione nelle Convenzioni Operative e/o nei Contratti che saranno stipulati.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza e Tutela dei dati personali

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna a conservare, e a far conservare al personale da esso impiegato nelle attività di cui al presente Accordo Quadro, il più scrupoloso segreto, nei confronti di tutte le persone non autorizzate e di terzi, su tutte le informazioni confidenziali trasmesse e contrassegnate come tali (“Informazioni Confidenziali”), adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione. Detti obblighi sopravvivranno al

completamento delle attività del presente Accordo e delle conseguenti Convenzioni Operative e/o dei Contratti. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o al personale da esse impiegato nell'esecuzione delle attività, e comunque decorsi 3 (tre) anni dalla cessazione dei sopracitati accordi. Le Parti si riservano, in ogni caso, di definire più dettagliatamente gli obblighi di confidenzialità nelle Convenzioni Operative e/o nei Contratti che stipuleranno.

I trattamenti di dati personali effettuati dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo saranno condotti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché della normativa nazionale applicabile.

Con riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo precedente, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi, ciascuna per i trattamenti effettuati nel proprio ambito e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo previsto dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

I trattamenti di dati personali previsti dalle Convenzioni Operative e/o Contratti stipulati sulla base del presente Accordo, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, saranno definiti e regolati all'interno delle Convenzioni Operative/dei Contratti medesimi e/o tramite loro allegati, che ne formeranno parte integrante. Tali regolamentazioni disciplineranno in modo specifico ruoli, responsabilità, finalità del trattamento, categorie di dati trattati e misure di sicurezza adottate, in conformità con la normativa vigente.

Art. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8.

Art. 10 – Durata e sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 - Modifiche e recesso

Qualora nel corso del periodo di validità dell'Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione,

oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Fatta salva la possibilità di comunicare diversi indirizzi PEC in un successivo momento, gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono i seguenti:

- per il CNR: ucp@pec.cnr.it
- per la Fondazione: csc@pec.fondazionecsc.it

Art. 14 – Registrazione e Imposta di Bollo

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n.955 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 15 - Rinvii e foro competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma (RM).

Il presente Accordo Quadro è stato integralmente negoziato dalle Parti, senza che si applichino gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Presidente

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia

La Presidente

Dott.ssa Gabriella Buontempo